SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 230

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2001.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata, per un impegno di spesa pari a L. 134.517.755.960.

DECRETO 9 luglio 2001.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a L. 117.535.587.320.

01A8314-01A8315

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2001, n. **345.**

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Vìsto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

Considerato che l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari;

Acquisito il parere delle regioni interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata «legge».

2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia».

3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.

5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.

6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.

7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.

Art. 2.

Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.

2. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.

3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che già usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 3.

Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze

1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.

Art. 4.

Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni

1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.

2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.

3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.

Art. 5.

Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela

1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali.

Art. 6.

Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalità.

4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.

Art. 7.

Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonché all'ufficiale dello stato civile, perché si provveda alle annotazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda.

Art. 8.

Procedure di finanziamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.

5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

8. Le regioni provvedono entro quarantacinque giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.

9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3.

10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.

Art. 9.

Toponomastica

1. L'applicazione dell'articolo 10 della legge, è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.

2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.

Art. 10.

Interpreti e traduttori

1. In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.

Art. 11.

Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.

Art. 12.

Comitato tecnico consultivo

1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della

legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia».

3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 358

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 della Costituzione cita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente dela Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'asecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)».

— La legge 15 dicembre 1999, n. 482, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

— L'art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, cita: «Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 17, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38:

«2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.».

— Il testo dell'intero art. 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 48, è riportato nella nota all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 2. — 1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 4. — 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sià singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradi-

zioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione, delle risorse di cui al citato comma 5 dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.».

— Si riporta il testo dei commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12, dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

(Omissis).

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

(Omissis).

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1999.

— Per il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, si veda nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 3:

— L'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 7, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.».

Nota all' art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 3. — 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale.».

— L'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nella nota all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 16, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 16. — 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 11. — 1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 94, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:

«1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 15. — 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali, ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dalle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia. UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rapresentanti di amministrazioni statali, locali o enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità e qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— L'art. 9, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 10, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Nei comuni di cui all'art. 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:

«Art. 12. — 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».

— Si riporta il testo della lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 11, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (firmata dall'Italia in data 27 giugno 2000 ed in attesa di ratifica):

«1. Le parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i princìpi di indipendenza e di autonomia dei mass-media:

a) nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico:

i) ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

ii) a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

iii) a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie.».

Nota all'art. 13:

— La legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001.

01G0402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Knezevic Sandra del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Knezevic Sandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Knezevic Sandra nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 31 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Knezevic Sandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9801

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Djerfi Marijiana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Djerfi Marijiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola secondaria superiore di medicina di Pancevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Djerfi Marijiana nata a Pancevo (Repubblica di Serbia) il giorno 15 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Djerfi Marijiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9802

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sotele Celestina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sotele Celestina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinske sestre conseguito nell'anno 1979 presso la Scuola media superiore di medicina «Vahida Maglajlic» di Banja Luka (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Sotele Celestina nata a Stivor (Bosnia Erzegovina) il giorno 28 dicembre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sotele Celestina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9803

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zapadka Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zapadka Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito nella Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso il liceo infermieristico di Pisz (Polonia) dalla sig.ra Zapadka Elzbieta nata a Wielbark (Polonia) il giorno 28 gennaio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zapadka Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9804

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rusmirka Lopcalija del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rusmirka Lopcalija ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito nella Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1972 presso la Scuola per infermieri di Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Rusmirka Lopcalija, nata a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) il giorno 18 maggio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rusmirka Lopcalija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9805

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Ceka Roland del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ceka Roland ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dal sig. Ceka Roland, nato a Elbasan (Albania) il giorno 18 gennaio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ceka Roland è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9806

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2001.

Nullità parziale del decreto 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», relativamente al medicinale generico «Lidocaina».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico «Lidocaina» nelle confezioni «1 fiala 5 ml 2%» (A.I.C. n. 029215023/G), «5 fiale 5 ml 2%» (A.I.C. n. 029215035/G), «flac. tappo perforabile 50 ml» (A.I.C. n. 029215011/G) a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale generico LIDOCAINA, nelle confezioni «1 fiala 5 ml 2%» (A.I.C. n. 029215023), «5 fiale 5 ml 2%» (A.I.C. n. 029215035), «flac. tappo perforabile 50 ml» (A.I.C. n. 029215011), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

p. *Il dirigente:* TOMINO

01A10074

DECRETO 28 agosto 2001.

Nullità parziale del decreto 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», relativamente al medicinale generico «Mepivacaina con adrenalina».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Immissione di valutazione ed in commercio specialità medicinali;

Visti il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico «Mepivacaina con adrenalina» nelle confezioni «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234034/G), «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234046/G), «1 fiala 5 ml

soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234097/G), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234109/G), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234059/G), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234061/G), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234073/G), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234085/G), «soluzione 1%» 10 fiale 10 ml (A.I.C. n. 029234010/G), «soluzione 2%» 10 flale 10 ml (A.I.C. n. 029234022/G) a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale generico MEPIVACAINA CON ADRENALINA nelle confezioni «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234034), «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234046), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234097), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234109), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234059), «5 liste 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234061), «5 liste 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029234073), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029234085), «soluzione 1%» 10 liste 10 ml (A.I.C. n. 029234010), «soluzione 2%» 10 liste 10 ml (A.I.C. n. 029234022), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a, con sede in viale Amelia 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

p. *Il dirigente:* TOMINO

01A10075

DECRETO 28 agosto 2001.

Nullità parziale del decreto 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», relativamente al medicinale generico «Bupivacaina».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico «Bupivacaina» nelle confezioni «soluzione isotonica 0,25%» 10 f. 10 ml (A.I.C. n. 029232016/G), «soluzione isotonica 0,50%» 10 f. 10 ml (A.I.C. n. 029232028/G), «soluzione iperbarica 1%» 10 f. 2 ml (A.I.C. n. 029232030/G), «1 fiala 5 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232042/G), «5 flale 5 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232055/G), «1 fiala 10 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232067/G), «1 fiala 10 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232105/G), «1 fiala 5 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232081/G), «5 fiale 10 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232079/G), «5 fiale 10 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232117/G), «5 fiale 5 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232093/G), a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale generico BUPIVACAINA, nelle confezioni «soluzione isotonica 0,25%» 10 f. 10 ml (A.I.C. n. 029232016), «soluzione isotonica 0,50%»10 f. 10 ml (A.I.C. n. 029232028), «soluzione iperbarica 1%» 10 f. 2 ml (A.I.C. n. 029232030), «1 fiala 5 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232042), «5 fiale 5 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232055), «1 fiala 10 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232067), «1 fiala 10 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232105), «1 fiala 5 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232081), «5 fiale 10 ml 0,25%» (A.I.C. n. 029232079), «5 fiale 10 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232117), «5 fiale 5 ml 0,50%» (A.I.C. n. 029232093), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a, con sede in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

p. *Il dirigente:* TOMINO

01A10076

DECRETO 3 settembre 2001.

Nullità parziale del decreto 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», relativamente al medicinale generico «Mepivacaina».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico «Mepivacaina» nelle confezioni «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233032/G), «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233044/G), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233095/G), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233107/G), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233057/G), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233069/G), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233071/G), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233083/G), «soluzione 1%» 10 fiale 10 ml (A.I.C. n. 029233018/G), «soluzione 2%» 10 fiale 10 ml (A.I.C. n. 029233020/G) a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale 03907010585;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale generico MEPIVACAINA nelle confezioni «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233032), «1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233044), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233095), «1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233107), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233057), «5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233069), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 1%» (A.I.C. n. 029233071), «5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%» (A.I.C. n. 029233083), «soluzione 1%» 10 fiale 10 ml (A.I.C. n. 029233018), «soluzione 2%» 10 fiale 10 ml (A.I.C. n. 029233020), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il dirigente: GUALANO

01A10073

DECRETO 3 settembre 2001.

Nullità parziale del decreto 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», relativamente al medicinale «Neurolite».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neurolite» nella confezione «Kit preparazione tecnezio TC-99M Bicisato» (A.I.C. n. 028847010), a favore della società Du Pont Pharma Italia S.r.l.;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dalla normativa;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale NEUROLITE, nella confezione «Kit preparazione tecnezio TC-99M Bicisato» (A.I.C. n. 028847010), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede in via de' Conti 2/A, 50123 - Firenze, codice fiscale n. 04130651005, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il dirigente: GUALANO

01A10072

DECRETO 6 settembre 2001.

Nullità parziale del decreto 24 maggio 2001, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», relativamente al medicinale «Sulton».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sulton» nelle confezioni «10 fiale liof. + 10 fiale solv.» (A.I.C. n. 027164110), «10 flaconcini orali 10 ml» (A.I.C. n. 027164122), «10 compresse divisibili 15 mg» (A.I.C. n. 027164134), a favore della società Geymonat S.p.a.;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale SULTON, nelle confezioni «10 fiale liof. + 10 fiale solv.» (A.I.C. n. 027164110), «10 flaconcini orali 10 ml» (A.I.C. n. 027164122), «10 compresse divisibili 15 mg» (A.I.C. n. 027164134), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Geymonat S.p.a. con sede in via S. Anna n. 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente: GUALANO

01A10071

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2001.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizione per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Visto l'art. 18, commi 4, 5 e 6, dell'ordinanza ministeriale 13 febbraio 2001;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 18, che stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2000-2001, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: martedì 11 settembre 2001;

seconda prova scritta: mercoledì 12 settembre 2001 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: venerdì 14 settembre 2001, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.

Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 12 e venerdì 14 settembre 2001.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 11 settembre 2001.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 11 settembre 2001.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 10 settembre 2001, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla

trasferta, in conformità a quanto previsto dalla C.M. n. 101 del 31 maggio 2001 in materia di compensi. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I provveditori agli studi provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 13 febbraio 2001.

2. I capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 22 giugno 2001

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36

01A10109

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 agosto 2001.

Aggiornamento per il bimestre settembre-ottobre 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e per l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 189/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 agosto 2001,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 90/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione inferiore al 2%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01 e deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;

la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, recante modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, 29 dicembre 1999, n. 204/99 e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro C_t, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro V_t, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

Ritenuto che non sia necessario per il bimestre settembre-ottobre modificare i valori delle componenti e dei parametri della tariffa elettrica di cui alla deliberazione n. 204/1999 rispetto al bimestre precedente;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) deliberazione n. 90/01 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001;

b) deliberazione n. 146/01 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001.

Art. 2.

Aggiornamento delle componenti A e UC

Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2001 sono confermati i valori delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione n. 146/01.

Art. 3.

Aggiornamento del parametro PG

Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2001 è confermato il valore del parametro PG di cui all'art. 3 della deliberazione n. 90/01.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2001 sono confermati i valori delle componenti PV di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 90/01.

Art. 5.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2001.

Milano, 29 agosto 2001

Il presidente: RANCI

01A10011

DELIBERAZIONE 29 agosto 2001.

Aggiornamento per il bimestre settembre-ottobre 2001 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 190/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 agosto 2001,

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 147/01), l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001 (di seguito: deliberazione n. 91/01, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dell'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2001, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, n. 91/01 e n. 147/01 richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni ΔT definite dalla deliberazione n. 52/1999, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1º luglio 2001;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazione dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre settembre-ottobre 2001:

confermare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/1999, come aggiornate, per il bimestre luglio-agosto 2001, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione n. 147/01;

modificare invece le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/1999;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2001 sono confermate le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999, come aggiornate, per il bimestre luglio-agosto 2001, ai sensi dell'art. 1, della deliberazione della medesima Autorità, 27 giugno 2001, n. 147/01.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio e dei gas manifatturati composti in prevalenza da propano di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 1,72 L/MJ. La diminuzione è pari a 172,1 L/mc perle forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1º settembre 2001.

Milano, 29 agosto 2001

Il presidente: RANCI

01A10010

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9052
Yen giapponese	108,15
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,61760
Corona svedese	9,5769
Franco svizzero	1,5030
Corona islandese	90,16
Corona norvegese	7,9870
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57343
Corona ceca	34,191
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,00
Litas lituano	3,6199
Lat lettone	0,5607
Lira maltese	0,4035
Zloty polacco	3,8405
Leu romeno	27339
Tallero sloveno	219,6846
Corona slovacca	43,353
Lira turca	1321000
Dollaro australiano	1,7568
Dollaro canadese	1,4151
Dollaro di Hong Kong	7,0599
Dollaro neozelandese	2,1212
Dollaro di Singapore	1,5722
Won sudcoreano	1162,82
Rand sudafricano	7,7866

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10289

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil compositum jet»

Estratto decreto n. 527 del 31 luglio 2001

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLENIL COMPOSITUM JET nelle confezioni:

A.I.C. n. 028801013 - «forte 250» aerosol dosato 200 erogazioni;

A.I.C. n. 028801025 - «50» aerosol dosato 200 erogazioni,

rilasciata alla società Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - Parma, codice fiscale n. 01697370342, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche del medicinale «Clenil compositum» con attribuzione dei nuovi codici di A.I.C. e nuove denominazioni di confezioni, fermo restando classificazione e prezzo:

A.I.C. n. 023440062 - «250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet (base 32 - 0QCBPY);

A.I.C. n. 023440074 - «50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni con erogatore jet (base 32 - 0QCBQB).

Sono, inoltre, adeguate le denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023440011 - «50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard;

A.I.C. n. 023440035 - «200 mcg + 400 mcg adulti polvere per inalazione» 80 dosi;

A.I.C. n. 023440047 - «100 mcg + 200 mcg bambini polvere per inalazione» 80 dosi;

A.I.C. n. 023440050 - «0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare» 10 flaconi monodose 2 ml.

I lotti del medicinale «Clenil compositum jet» (028801) prodotti precedentemente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

01A9975

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina Teva»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 606 del 1º agosto 2001

Specialità medicinale: METFORMINA TEVA:

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l. - viale G. Richiard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

30 compresse rivestite in blister trasp PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195104/MG (in base 10), 11L270 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 602/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»; il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.878 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 3.100 (IVA inclusa);

30 compresse rivestite in blister opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195205/MG (in base 10), 11L2B5 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.878 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 3.100 (IVA inclusa);

40 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195054/MG (in base 10), 11L25G (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 4.544 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamato è di L. 7.500 (IVA inclusa);

40 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195332/MG (in base 10), 11L2G4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 4.544 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 7.500 (IVA inclusa);

50 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195015/MG (in base 10), 11L247 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

56 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195027/MG (in base 10), 11L24M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

90 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195039/MG (in base 10), 11L24Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

200 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195041/MG (in base 10), 11L251 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

100 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195066/MG (in base 10), 11L25U (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

120 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195078/MG (in base 10), 11L266 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388; classe «C»;

250 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195080/MG (in base 10), 11L268 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388; classe «C»;

28 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195092/MG (in base 10), 11L26N (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

50 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195116/MG (in base 10), 11L27D (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

56 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195128/MG (in base 10), 11L27S (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

60 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195130/MG (in base 10), 11L27U (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

84 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195142/MG (in base 10), 11L286 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

90 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195155/MG (in base 10), 11L28M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

100 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195167/MG (in base 10), 11L28Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

120 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195179/MG (in base 10), 11L29C (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

500 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195181/MG (in base 10), 11L29F (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

28 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C.n. 035195193/MG (in base 10), 11L29T (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

50 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195217/MG (in base 10), 11L2BK (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

56 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195229/MG (in base 10), 11L2BX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

60 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195231/MG (in base 10), 11L2BZ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

84 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195243/MG (in base 10), 11L2CC (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388; classe «C»;

90 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195256/MG (in base 10), 11L2CS (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388; classe «C»;

100 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195268/MG (in base 10), 11L2D4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

120 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195270/MG (in base 10), 11L2D6 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n.662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

500 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035195282/MG (in base 10), 11L2DL (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

28 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. 035195294/MG (in base 10), 11L2DY (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

30 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195306/MG (in base 10), 11L2FB (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

50 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195318/MG (in base 10), 11L2FQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

56 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195320/MG (in base 10), 11L2FS (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

200 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195344/MG (in base 10), 11L2GJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

90 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195357/MG (in base 10), 11L2GX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

100 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195369/MG (in base 10), 11L2H9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

120 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195371/MG (in base 10), 11L2HC (in base 32):

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

250 compresse rivestite in blister bianco opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195383/MG (in base 10), 11L2HR (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

28 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195395/MG (in base 10), 11L2J3 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

30 compresse rivestite in blister trasp. PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195407/MG (in base 10), 11L2JH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

300 compresse rivestite in blister opaco PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195419/MG (in base 10), 11L2JV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

300 compresse rivestite in blister trasp PV/PVDC/AL da 850 mg - A.I.C. n. 035195421/MG (in base 10), 11L2JX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

La nota con la quale la ditta dichiara di voler commercializzare solo le confezioni da 30 e 40 compresse da 500 e 850 mg.

Forma farmaceutica: compresse film rivestite.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 500 mg (corripondenti a 390 mg di metformina base).

Composizione: una compressa da 850 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 850 mg (corrispondenti a 663 mg di metformina base);

eccipienti: povidone K30, povidone K90, silice colloidale anidra, magnesio stearato, opadry Y-1-7000H (composizione idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400).

Produzione: Teva Pharmaceuticals Ind. Ltd. P.O Box 353, 44102 Kfar Saba Israele.

Controllo: Pharmachemie SV Swensweg, 5 2031 GA Harleem (Olanda).

APS/BERK Brampton Road Hampden Park BN 229 AG Eastbourne East Sussex (Inghilterra).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete non insulinodipendente (diabete di tipo II) non adeguatamente controllato dalla sola dieta e specialmente nei pazienti sovrappeso.

Diabete trattato con insulina come coadiuvante alla terapia insulinica.

Nel diabete di tipo I (IDDM).

Nel diabete di tipo II, in particolare in presenza di grave obesità associata a resistenza secondaria all'insulina.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9966

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiaclar»

Estratto decreto n. 240 del 23 aprile 2001

Medicinale: TIACLAR.

Confezione: A.I.C. n. 024771026, 50 compresse 600 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l, con sede in Strada Solaro, 75/77, Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00071020085, è ora trasferita alla società: Fedra laboratori S.r.l., con sede in via della Guastalla, 9 - Milano, con codice fiscale n. 12688400154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 440 del 27 giugno 2001

Medicinale: DIAMOX: 12 compresse 250 mg - A.I.C. n. 009277017.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: acido alginico mg 10, gelatina mg 10, calcio fosfato dibasico mg 300, amido mg 24, magnesio stearato mg 2;

a: sodio amido glicolato mg 15, povidone K29-32 mg 10, calcio fosfato dibasico diidrato mg 295, amido di mais mg 25, magnesio stearato mg 1,50.

Inoltre si autorizza la produzione della specialità medicinale in oggetto anche presso lo stabilimento John Wyeth & Brother Ldt., sito in New Lane - Havant (UK), con conseguenti modifiche:

modifica del processo produttivo;

modifica delle dimensioni del lotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9935

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla società cooperativa a r.l. Milkon, via Campiglio n. 13/a, con sede in Bolzano e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «STELVIO» O «STILFSER»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Stelvio» o «Stilfser» è riservata esclusivamente al formaggio da tavola che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. formaggio «Stelvio» o «Stilfser» rientra nel territorio delle seguenti comunità comprensoriali della provincia di Bolzano:

1) Val Venosta;

2) Burgraviato;

3) Salto-Sciliar;

4) Val Pusteria;

5) Val d'Isarco;

6) territorio del comune di Bolzano.

Tale zona, riferita alle relative comunità comprensoriali, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

(1) Curon Venosta, (2) Malles, (3) Tubre, (4) Glorenza, (5) Sluderno, (6) Prato allo Stelvio, (7) Lasa, (8) Stelvio, (9) Silandro, (10) Senales, (11) Martello, (12) Laces, (13) Castelbello-Ciardes, (14) Moso in Passiria, (15) 5. Leonardo in Passiria, (16) S. Martino in Passiria, (17) Ultimo, (18) S.Pancrazio, (19) Proves, (20) Lauregno, (21) Senale - S. Felice, (22) Tesimo, (23) Avelengo, (24) Verano, (25) Aldino, (26) Sarentino, (27) Meltina, (28) S. Genesio, (29) Renon, (30) Castelrotto, (31) Fiè, (32) Tires, (33) Cormedo, (34) Nova Levante, (35) Nova Ponente, (36) Ortisei, (37) S. Cristina, (38) Selva Gardena, (39) Chiusa, (40) Villandro, (41) Barbiano, (42) Ponte Gardena, (43) Laion, (44) Vandoies, (45) Selva dei Molini, (46) Terento, (47) Chienes, (48) Falzes, (49) Gais, (50) Valle Aurina, (51) Predoi, (52) Campo Tures, (53) S. Lorenzo di Sebato, (54) Brunico, (55) Perca, (56) Rasun-Anterselva, (57) S. Martino in Badia, (58) Marebbe, (59) Valdaora, (60) Monguelfo, (61) Casies, (62) Villabassa, (63) La Valle, (64) Badia, (65) Corvara, (66) Braies, (67) Dobbiaco, (68) S. Candido, (69) Sesto, (70) Bolzano, (71) Brennero, (72) Racines, (73) Vipiteno,

(74) Val di Vizze, (75) Campo di Trens, (76) Rodengo, (77) Fortezza, (78) Naz-Sciaves, (79) Luson, (80) Bressanone, (81) Velturno, (82) Funes, (83) Rio Pusteria, (84) Varna.

2.1. *Produzione del latte bovino.*

Deve essere utilizzato latte bovino prodotto in aziende zootecniche localizzate esclusivamente nel territorio delimitato dal presente disciplinare.

2.2. *Strutture di trasformazione: caseifici e locali di trasformazione/stagionatura.*

Con il termine produzione di formaggio «Stelvio» o «Stilfser» si intende l'intero processo che iniziando dall'ottenimento della materia prima latte e passando attraverso le fasi della caseificazione e della stagionatura, giunge fino all'ottenimento del prodotto finito, maturo ed identificato da apposito contrassegno.

La materia prima ottenuta in conformità al precedente paragrafo 2.1., può essere destinata alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» unicamente in caseifici e in locali di trasformazione/stagionatura ubicati all'interno del territorio delimitato in precedenza.

Tali strutture di trasformazione e stagionatura devono necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia igienico sanitaria.

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

3.1. *Il latte.*

Il latte destinato alla produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.

3.2. *Qualità del latte.*

Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:

≥ grasso: 3 45%;

≥ proteine: 3,10%.

3.3. *Alimentazione delle bovine.*

Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve essere prodotto con una tecnica alimentare delle bovine basata prevalentemente sull'utilizzo di foraggi conservati o freschi ottenuti all'interno del territorio delimitato.

3.3.1. *Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento in malga.*

Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto), si alimentano prevalentemente con erba fresca.

3.3.2. *Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle stalle.*

La razione base delle bovine da latte, in questo caso, deve essere fornita da:

foraggio affienato *ad libitum*;

insilato d'erba e/o silomais fino ad un massimo di 15 kg/capo.

Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:

foraggi disidratati;

paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento e avena;

i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo, segale, triticale, frumento e avena;

i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o parzialmente decorticato;

polpe secche di barbabietola;

trebbie di birra e marcomele essicate;

barbabietola;

patate;

lievito di birra;

melasso;

carubbe;

prodotti lattiero caseari in polvere;

amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di proteolisi;

grassi vegetali.

3.4. *Raccolta e trasporto del latte.*

Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il doveroso rispetto dei requisiti igienico sanitari cogenti per quanto riguarda trattamento della materia prima ed idoneità degli strumenti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte non idoneo in base al presente disciplinare.

Art. 4.

Caratteristiche del processo di trasformazione

4.1. *Stoccaggio del latte al caseificio.*

Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio del latte presso il caseificio si deve garantire l'assenza di mescolamento con latte non proveniente dalla zona delimitata dal disciplinare e/o non idoneo in base al disciplinare per il formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati contenitori dove conservare il latte destinato a questa trasformazione, secondo quanto necessario.

A cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute attive procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio del latte, nonché adeguata documentazione che consenta di riferire le masse conservate alla loro provenienza.

Inoltre, al fine di garantire una buona qualità casearia per il latte destinato alla trasformazione, è consentito raffreddare il latte fino alla temperatura di circa 6,0-9,0 °C e di limitare la durata dello stoccaggio a questa temperatura ad un massimo di 25 ore.

Complessivamente il latte, deve essere avviato alla caseificazione entro 48 ore dalla mungitura.

4.2. *Trasformazione del latte e preparazione del formaggio.*

Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in formaggio il caseificio deve avere cura di documentare, mediante opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle metodologie applicate ai requisiti previsti per la denominazione formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

Il caseificio deve altresì aver cura di registrare le informazioni sufficienti a consentire il legame con la materia prima utilizzata al fine di garantire una completa identificazione e rintracciabilità del prodotto, lungo tutta la filiera di produzione.

Ogni produttore di formaggio deve inoltre annotare su apposito registro le quantità di formaggio ottenuto ed identificato con contrassegno.

4.2.1. *Riduzione del tenore in grasso.*

Il latte può essere leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi fra 3,45 e 3,60 %. La parziale scrematura del latte viene eseguita mediante l'utilizzo di una scrematrice.

4.2.2. *Trattamento termico del latte.*

Il latte viene sottoposto ad un trattamento termico pari ad una temperatura di 72 °C per un tempo di 2-3 secondi.

4.2.3. *Impiego di fermenti.*

L'addizione di fermenti lattici al latte, nell'eventualità sia praticata, deve prevedere l'impiego di colture mesofile, fatte moltiplicare secondo buona tecnica su latte di raccolta proveniente dalla zona delimitata per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser».

La quantità di fermento impiegato nella trasformazione si attesta a valori prossimi all'1 % della massa del latte in caseificazione.

4.2.4. *Impiego di conservanti.*

Al latte in lavorazione può essere aggiunto il conservante lisozima (max 2 g per 100 litri di latte) o il conservante nitrato di potassio (max 2 g per 100 litri di latte).

4.2.5. *Caseificazione.*

Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con fermenti lattici, dopo 50-60 minuti viene addizionato il caglio bovino ad una temperatura della massa in trasformazione di circa 32-33 ºC.

L'enzima coagulante impiegato deve essere costituito esclusivamente da caglio, in forma liquida o in polvere, preferibilmente a limitato tenore in pepsina.

Il tempo di coagulazione del latte, all'interno della vasca polifunzionale in acciaio, mediamente necessario per raggiungere una consistenza della cagliata tale da sostenere la rottura, nelle condizioni tipo, varia da 20 a 27 minuti.

Dopo tale periodo si procede alla rottura del coagulo caseoso; tale operazione dura per 10-15 minuti, ottenendo come risultato finale dei grani di pasta delle dimensioni di chicco di mais.

Una volta raggiunte le dimensioni finali di rottura, si procede con un periodo di agitazione della massa della durata di 8-12 minuti.

Si prosegue quindi con lo scarico di parte del siero di lavorazione, pari al 25-35% della massa lavorata, al fine di procedere al successivo riscaldamento della massa in agitazione fino a 36-40 ºC. La cottura della cagliata avviene mediante l'addizione di acqua calda (a 50-70 ºC di temperatura) per un volume pari a quanto basta per far raggiungere alla massa la temperatura di 36-40 ºC. Raggiunta quindi la temperatura voluta si mantiene la massa in agitazione fino ad ottenere un adeguato prosciugamento dei granuli della cagliata.

Si provvede quindi alla estrazione della cagliata, mediante scarico su tavolo spersore o vasca, permettendo l'allontanamento del siero in eccesso.

La durata della lavorazione, dall'addizione del caglio e fino allo scarico su tavolo o vasca, si aggira mediamente sugli 80-90 minuti.

La fase di allontanamento del siero dalla cagliata viene completata mediante una blanda pressatura della massa.

Non appena ottenuto un adeguato grado di prosciugamento della cagliata si procede alla formatura della stessa ed alla immissione delle forme ottenute negli stampi cilindrici da avviare alla successiva fase di pressatura.

4.2.6. *Pressatura e successivo rassodamento delle forme in acqua.*

La cagliata così ottenuta dalla caseificazione viene sottoposta a pressatura per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 2 ore.

Terminata la pressatura le forme sono lasciate sostare in un locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta; prossimo a valori di pH $\geq$ 5,5.

Si può procedere eventualmente al raffreddamento e rassodamento delle forme mediante immersione delle stesse in acqua fresca per 1-3 ore.

Tale operazione consente di regolare l'andamento fermentativo e l'acidificazione della pasta, evitando dannosi eccessi di acidità che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualità del formaggio maturo.

La salatura viene effettuata esclusivamente mediante immersione del formaggio in salamoia. Il trattamento si protrae per 36-48 ore, impiegando soluzioni saline alla concentrazione di 16-22 ºBè di cloruro di sodio, ad una temperatura di 12-15 ºC.

Su ogni singola forma, durante la pressatura deve essere apposto il contrassegno riportante le indicazioni identificative del caseificio produttore del formaggio, nonché le informazioni sufficienti a permettere l'identificazione e la rintracciabilità dei lotti di produzione, secondo quanto necessario.

4.2.7. *Stagionatura.*

La stagionatura del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» rappresenta una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione, di cui fa parte integrante. Tale fase avviene in locali condizionati con temperatura di 10-14 ºC e una umidità relativa pari all'85-95% e su tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad almeno 2 volte per settimana.

Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta nelle prime due tre settimane di stagionatura, la tipica microflora autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai generi Arthobacterium ssp.e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi utilizzati in questa fase caratterizzano la formazione della patina esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio all'arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche organolettiche (profumo e sapore) del formaggio «Stelvio» o «Stilfser». Tale colorazione è naturale, e viene determinata dalla proliferazione di questi ceppi autoctoni.

Affinché il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» possa considerarsi maturo e pronto al consumo le operazioni di stagionatura si devono protrarre almeno fino al sessantesimo giorno di età del prodotto a decorrere dall'ultimazione della fase di salatura.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finito

Per essere immesso al consumo il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche e di stagionatura:

età, almeno 60 giorni di stagionatura;

umidità $\leq$ 44%;

grasso sul secco $\geq$ 50%.

La forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo deve presentare le seguenti caratteristiche dimensionali:

diametro 36-38 cm;

altezza 8-10 cm;

peso 8-10 kg.

La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo arancio all'arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare e di piccola e media grandezza.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

6.1. *Riferimenti storici.*

Gli elementi che comprovano l'origine del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» sono costituiti da precisi riferimenti storici che attestano la tradizione casearia, l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio delimitato all'art. 2. Questi riferimenti risalgono a tempi remoti come l'autorevole storico tirolese Hermann Wopfgartner prova nel suo libro sui contadini di montagna (Hermann Wopfgartner, Bergbauernbuch, Universitätsverlag Wagner; volume I e volume III). I vari documenti e manoscritti mostrano chiaramente, che tra l'altro, il formaggio è ben consolidato nelle abitudini alimentari della popolazione contadina e non.

La diffusione nel Tirolo delle «Schwaigen» (XIII e XVI secolo, maso in cui i tributi ai proprietari erano pagati sotto forma di formaggio) è documentata dai libri fondiari di quel tempo. Il formaggio utilizzato come mezzo di scambio dimostra l'importanza di questo prodotto sulla struttura economica e pertanto sociale della popolazione di allora.

La produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» storicamente è identificabile a partire dal 1914, dove in alcuni documenti del caseificio di Stilf (Stelvio) si parla della produzione di questo formaggio.

6.2. *Riferimenti sociali ed economici.*

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» ha rappresentato per la prima metà del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel contesto agricolo del territorio delimitato all'art. 2, mentre successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione delle cooperative dei produttori e trasformatori di latte è stato creato un indotto economico e sociale che ha permesso di creare una realtà produttiva significativa sia economicamente che socialmente per il territorio altoatesino.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalità del territorio per la produzione del formaggio e nello specifico dello «Stelvio» o «Stilfser» è riconducibile alle particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee dell'arco alpino altoatesino, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle vaccine e di conseguenza la qualità del formaggio «Stelvio» o «Stilfser». In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualità al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto Adige come zona di montagna.

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» storicamente inoltre è ottenuto nell'area delimitata dal presente disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il comprensorio montuoso dello Stelvio-Stilf che ne è il centro di maggiore produzione.

Il legame con l'ambiente è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori/trasformatori/stagionatori del latte e del formaggio «Stelvio» o «Stilfser»:

iscrizioni ad un apposito registro dei produttori/trasformatori/stagionatori;

identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori all'interno della zona di produzione;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura

Il prodotto formaggio «Stelvio» o «Stilfser» è commercializzato in forma intera e porzionata.

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di:

a) apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;

b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica produttore.

La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione.

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma porzionata è immesso al consumo munito di:

contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera;

oppure

etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser».

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine allegato al presente disciplinare.

ALLEGATO

Forma Intera

Stilfser Stelvio

Porzionato

Stilfser Stelvio

01A9970

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 luglio 2001 del Ministero dell'interno, recante: «Modificazioni all'allegato *B* del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, prima colonna, all'art. 1, comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «... di cui alle raccomandazioni delle Nazioni *unite* ...», leggasi: «... di cui alle raccomandazioni delle Nazioni *Unite* ...»;

alla pag. 10, seconda colonna, all'art. 3, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... a distanza non superiore metri 2,50 dalle pareti ...», leggasi: «... a distanza non superiore *a* metri 2,50 dalle pareti ...»;

alla pag. 10, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, al terzo e quarto rigo, dove è scritto: «... ad una distanza non inferiore a *2.5* m ...», leggasi: «... ad una distanza non inferiore a *25* m ...».

01A9994

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651213/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035